SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2016.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2016 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02422

DECRETO 18 marzo 2016.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2016 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02423

DECRETO 18 marzo 2016.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2016 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2016;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2016 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02424

DECRETO 18 marzo 2016.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2016 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02425

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2015.

Modifica del decreto 12 febbraio 2010, n. 13/Ric., di ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM28950, afferente ai Grandi Progetti Strategici. (Prot. n. 3408).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – S.O. n. 19, in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 18 maggio 2015, n. 1092, e successivo decreto direttoriale n. 1318 del 18 giugno 2015 di rettifica, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e ss.mm.ii. che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e ss.mm.ii., il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di Idee progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM28950, presentata in data 30 marzo 2006 da STMicroelectronics S.r.l., a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, afferente il Settore 3, e dal titolo: «Piattaforma microfluidica multifunzionale per applicazioni biomedicali basata sull'analisi di acidi nucleici»;

Visto il decreto direttoriale n. 354/Ric. del 13 marzo 2007, con il quale il progetto di ricerca DM28950 è stato ammesso in via provvisoria alle agevolazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2009, Reg. n. 3, foglio 289, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale prot. n. 354/Ric. del 13 marzo 2007, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito;

Visto il decreto direttoriale n. 13/Ric. del 12 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2010, Reg. 14 foglio 272, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse «in via definitiva» le agevolazioni, per un importo totale pari a € 9.737.850,00 di cui € 5.389.155,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del FAR destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006, € 3.913.825,50 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed € 434.869,50 nella forma di credito ordinario (CO);

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi progetti strategici (GPS);

Vista la nota del 22 maggio 2015, prot. MIUR n. 13104 del 25 giugno 2015, con la quale la STMicroelectronics S.r.l., alla luce della sopracitata circolare, ha trasmesso la propria Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), firmata dal legale rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 30 giugno 2009, confermando l'interesse della Società ad usufruire unicamente delle agevolazioni concesse in forma di contributo nella spesa con rinuncia al finanziamento, sia in forma di credito agevolato che ordinario;

Considerata la nota prot. n. 12178 del 15 giugno 2015 con la quale il Ministero, come previsto dalla sopracitata circolare del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, ha preso atto della suddetta dichiarazione, invitando l'istituto convenzionato e Cassa depositi e prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto direttoriale n. 13/Ric. del 12 febbraio 2010 per il progetto DM28950;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 13/Ric. del 12 febbraio 2010 di ammissione «in via definitiva» alle agevolazioni, per il progetto DM28950 è disposta la seguente variazione:

fruizione unicamente dell'agevolazione in forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia da parte della STMicroelectronics S.r.l al finanziamento sia in forma di credito agevolato che ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa.

2. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissioni alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale n. 13/Ric. del 12 febbraio 2010 sono modificate, unitamente a quanto indicato al precedente comma 1, e riportate nell'allegata scheda costi.

Art. 2.

1. Resta fermo l'impegno già assunto con il predetto decreto direttoriale n. 13/Ric. del 12 febbraio 2010 pari a € 5.389.155,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del FAR destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006.

2. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione *in itinere*, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 453

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28950

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28950 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Piattaforma Microfluidica Multifunzionale per Applicazioni Biomedicali basata sull'analisi di Acidi Nucleici

  Inizio Attività: 01/07/2006

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  STMICROELECTRONICS S.R.L.
  AGRATE BRIANZA - (MB)

• Costo Totale	€ 9.737.850,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 8.737.850,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.000.000,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -500.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28950

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.200.000	-	-	-	547.000	-	2.747.000
Spese generali	1.320.000	-	-	-	328.200	-	1.648.200
Attrezzature	2.730.000	-	-	-	-	-	2.730.000
Consulenze	295.200	294.200	-	-	227.000	-	816.400
Prestazioni di terzi	100.000	-	-	-	200.000	-	300.000
Beni immateriali	175.500	-	-	-	-	-	175.500
Materiali	434.500	-	-	-	386.250	-	820.750
Recuperi (da detrarre)	-500.000	-	-	-	-	-	-500.000
Subtotale	6.755.200	294.200	-	-	1.688.450	-	8.737.850
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.755.200	294.200	-	-	1.688.450	-	8.737.850

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	500.000	-	-	-	125.000	-	625.000
Spese generali	300.000	-	-	-	75.000	-	375.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	800.000	-	-	-	200.000	-	1.000.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	800.000	-	-	-	200.000	-	1.000.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28950

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28950

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	4.053.120,00	161.810,00	-	844.225,00	-	5.059.155,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.053.120,00	161.810,00	-	844.225,00	-	5.059.155,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	280.000,00	-	-	50.000,00	-	330.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	280.000,00	-	-	50.000,00	-	330.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28950

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	5.389.155,00	-	5.389.155,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	5.389.155,00	-	5.389.155,00

16A02439

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 marzo 2016.

Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE

Visto l'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "codice della strada" concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida;

Visto l'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all'art. 119 del codice della strada e dall'art. 103, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, recante: "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo di validità della patente di guida";

Ritenuto di abrogare la disposizione di cui all'art. 4 del decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, che attiene a procedure non in atto, in forza dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2013, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente";

Considerata la necessità di tutelare il generale rispetto delle norme in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore anche in funzione di garanzia dell'ordine pubblico nonché della sicurezza e della fede pubblica, esigenza garantita dall'assenza di condanne penali;

Ritenuto necessario integrare il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 con una disposizione che inibisca l'attività certificativa di cui all'art. 119 del codice della strada a sanitari non più in possesso del requisito di onorabilità in seguito a condanna per delitti contro la fede pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 4 del decreto dirigenziale 31 gennaio 2011

1. L'art. 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto dirigenziale 31 gennaio 2011

1. All'art. 5 del decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 sono aggiunti i seguenti commi:

a) "3. Con provvedimento del direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la revoca dei codici di identificazione rilasciati a medici non più in possesso del requisito dell'onorabilità in seguito a condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero anche con sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale. Non potrà essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice.";

b) "4. Con provvedimento del direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la sospensione dei codici di identificazione rilasciati a medici non più in possesso del requisito dell'onorabilità in seguito a condanna, in via non definitiva, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale.".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2016

Il capo del Dipartimento: FUMERO

16A02357

DECRETO 11 marzo 2016.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decrto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione di giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 9 ottobre 2015, n. 74;

Vista la nota n. 23906 del 6 ottobre 2015 e la nota n. 3209 del 5 febbraio 2016 della Regione Puglia;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 2105/16 - Circ.Traff. - Area III del 26 gennaio 2016;

Vista la nota n. 59128 del 18 novembre 2015 dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del Direttore generale per la sicurezza stradale n. 1306 del 2 marzo 2016:

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'articolo 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e forze armate;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 6.

Vigilanza

I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, foglio n. 547

16A02359

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2016.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° aprile 2016, nella misura pari al 0,03%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° aprile 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 1,03 %.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: SAPPINO

16A02353

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - riprogrammazione del programma attuativo regionale (PAR) 2007-2013 della regione Toscana. Presa d'atto. (Delibera n. 104/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, commi 117, lettere *a)* e *b)* e 468, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono complessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e quelli a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha ripartito tra le Regioni a statuto ordinario l'ammontare totale del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2014 ed il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285/2014), che ha determinato le fonti finanziarie di copertura delle riduzioni di cui al predetto comma 522;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, successivamente modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 398, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce gli importi del complessivo contributo alla finanza pubblica che le Regioni a statuto ordinario devono assicurare per l'anno 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle Regioni medesime in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (CSR);

Considerato che, in applicazione del citato art. 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154/2014) prevede, tra l'altro, di porre la copertura di un importo complessivo di 200 milioni di euro, per l'anno 2014, a carico della programmazione FSC 2007-2013;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la propria delibera n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 1/2009 con la quale, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, con conseguente rideterminazione anche dell'assegnazione relativa ai Programmi Attuativi Regionali (PAR);

Vista la propria delibera n. 11/2009, concernente la presa d'atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regione Toscana, finanziato a valere sul FSC 2007-2013, per un valore pari a 709,705 milioni di euro;

Vista la propria la delibera n. 1/2011, con la quale sono stati ulteriormente ridefiniti gli importi dei PAR di cui alla citata delibera n. 1/2009 ed in particolare, con riferimento alla Regione Toscana, è stato rideterminato in 638,735 milioni di euro il valore delle relative risorse FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 41/2012 concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede che

siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la propria delibera n. 133/2012, concernente la presa d'atto della riprogrammazione del citato PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regione Toscana;

Vista la propria delibera n. 21/2014 che stabilisce al punto 6.1 la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013;

Vista la nota n. 2820 del 19 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), concernente la proposta di riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Toscana, deliberata dalla Regione stessa con propria delibera di Giunta regionale n. 752 del 28/07/2015 e già approvata dal Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi del punto 7.3 della delibera di questo Comitato n. 166/2007;

Considerato in particolare che la citata proposta di riprogrammazione deriva, in primo luogo, dall'esigenza di definire, in attuazione delle disposizioni normative sopra citate, la copertura, con riferimento agli interventi del Programma, ai tagli delle assegnazioni regionali di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 per un importo di 136,4 milioni di euro, a fronte della quantificazione complessiva della contribuzione alle esigenze di finanza pubblica a carico della Regione Toscana pari a 192,4 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 ed in particolare:

compartecipazione alle manovre di finanza pubblica di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, con riduzione della programmazione FSC 2007-2013 per un importo di 78,4 milioni di euro;

compartecipazione alle manovre di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 522, della citata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e al decreto MEF del 31 ottobre 2014, per un importo di 43 milioni di euro;

compartecipazione alle manovre di finanza pubblica di cui all'art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014 e al decreto MEF del 26 giugno 2014 sopracitati, per un importo cautelativamente quantificato in 15 milioni di euro, in attesa della formalizzazione dell'accordo di riparto;

Tenuto conto che le riduzioni disposte, per le esigenze di finanza pubblica, dall'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e quantificate, per la Regione Toscana, in 56 milioni di euro non hanno incidenza finanziaria sul Programma poiché la Regione, come indicato nella proposta, utilizzerà per la relativa copertura risorse diverse dal FSC;

Considerato che, in esito all'applicazione delle predette disposizioni di legge, la proposta prevede che la dotazione iniziale di risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo alla Regione Toscana sia aggiornata al nuovo valore di 503,993 milioni di euro, con una riduzione complessiva di 136,4 milioni di euro, corrispondente alla copertura dei soprarichiamati provvedimenti legislativi;

Considerato che le riduzioni incidono sul PAR secondo il seguente dettaglio per Linea/azione:

Sistema pubblico della ricerca in sanità per 4,2 milioni di euro, sostituibili con risorse regionali;

Infrastrutture settori produttivi per 9,1 milioni di euro;

Società dell'informazione per 0,1 milioni di euro;

Difesa suolo per 2,3 milioni di euro;

Viabilità regionale per 24,4 milioni di euro;

Sistema integrato portuale e aeroportuale per 3 milioni di euro;

Infrastrutture per il turismo e commercio per 1 milione di euro;

Sostegno alle imprese del turismo e commercio per 1 milione di euro;

Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale per 5,9 milioni di euro;

Servizi per infanzia, educazione e istruzione per 2,4 milioni di euro;

Assistenza tecnica per 2,6 milioni di euro;

Considerato inoltre che la nota individua le seguenti ulteriori coperture:

2 milioni di euro derivanti da economie accertate per revoche e rinunce sulla linea «Sviluppo dei servizi all'infanzia» sulla programmazione 2007-2013;

1,7 milioni di euro derivanti da risorse liberate della programmazione 2000-2006, «attratte» dalla programmazione 2007-2013;

4,2 milioni di euro di risorse FSC derivanti da rinunce, revoche, economie su interventi già conclusi;

28 milioni di euro derivanti da progetti infrastrutturali deprogrammati dal PAR in quanto a rischio rispetto ai vincoli temporali fissati dalle delibere di questo Comitato n. 166/2007 e n. 21/2014, ma che mantengono comunque il finanziamento a valere su risorse regionali;

39,9 milioni di euro, relativi alle linee di intervento del PAR FSC «Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale» e «Servizi qualificati», che sono oggetto di deprogrammazione dal PAR FAS per essere finanziate nell'ambito del POR CReO FESR 2007-2013, in quanto attuate

con modalità coincidenti con quelle delle corrispondenti linee di intervento del POR CReO e con selezione di progetti mediante bandi comuni;

4,6 milioni di euro, inizialmente destinati, all'interno della linea di azione degli interventi di sostegno alle PMI, al nuovo bando Internazionalizzazione definito congiuntamente con il POR CReO FESR 2014-2020, successivamente portati a finanziamento interamente su quest'ultimo;

Tenuto conto della ulteriore richiesta regionale di definire, da parte del Comitato, per l'Accordo «Progetto di riqualificazione e riconversione industriale di Piombino», cui sono stati destinati 32 milioni di euro del PAR, le medesime condizioni per l'assunzione delle OGV previste per l'Area industriale di Trieste, con la delibera di questo Comitato n. 40/2014, per le quali l'obbligo di assunzione delle OGV (previste dalla delibera n. 21/2014 per le risorse FSC 2007/2013) è da considerarsi rispettato all'atto della stipula, entro il 31 dicembre 2015, con il soggetto privato non responsabile dell'inquinamento, dell'Accordo di programma di cui all'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 156/2006;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto:

in linea con la proposta richiamata in premessa:

delle riduzioni, per un valore complessivo di 136,4 milioni di euro, apportate per esigenze di finanza pubblica alle risorse PAR FSC 2007-2013 relative alla Regione Toscana di cui alla delibera di questo Comitato n. 1/2011, in applicazione dei provvedimenti legislativi indicati nelle premesse;

della rideterminazione del valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo alla Regione Toscana in 503,993 milioni di euro.

La riprogrammazione per assi e linee di azione effettivamente attivabili è rappresentata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Delibera:

per l'Accordo «Progetto di riqualificazione e riconversione industriale di Piombino», cui sono stati destinati 32 milioni di euro del PAR, l'obbligo di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui alla delibera di questo Comitato n. 21/2014, è da considerarsi rispettato all'atto della stipula, entro il 31 dicembre 2015, con il soggetto privato non responsabile dell'inquinamento, dell'Accordo di programma di cui all'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 156/2006.

Stabilisce:

1. Trasferimento delle risorse

Le risorse del PAR di cui alla presente delibera sono trasferite alla Regione Toscana secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Monitoraggio e pubblicità

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 517

ALLEGATO

PAR FSC 2007/2013 Regione Toscana - aggiornamento 2015

euro

Assi	Linee di Azione	Piano finanziario
Asse 1		**162.016.542**
Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità	1.1 - Sistema pubblico della ricerca	49.154.302
	1.2 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale	0
	1.3 - Infrastrutture per i settori produttivi	42.683.040
	1.4 - Interventi di sostegno alle PMI	19.713.258
	1.5 - Società dell'informazione	18.265.942
	1.6 - Riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino	32.200.000
Asse 2		**58.669.745**
Sostenibilità ambientale	2.1 - Difesa del suolo dal rischio idrogeologico	51.026.501
	2.2 - Tutela integrata delle risorse idriche	7.643.244
Asse 3		**80.156.465**
Accessibilità territoriale e mobilità integrata	3.1 - Viabilità regionale	43.956.465
	3.2 - Mobilità sostenibile	30.000.000
	3.3 - Sistema integrato portuale e aeroportuale	6.200.000
Asse 4		**168.770.314**
Valorizzazione delle risorse culturali e qualificazione offerta turistica e commerciale	4.1 - Sostenibilità e competitività dell'offerta turistica e commerciale	58.246.523
	4.2 - Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale	110.523.791
Asse 5		**26.382.447**
Servizi per l'infanzia, educazione e istruzione	5.1 - Servizi per l'infanzia e l'educazione non formale	26.382.447
Asse 6	**Assistenza tecnica**	**7.997.885**
Totale		**503.993.397**

16A02354

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 14 marzo 2016.

Comparto Ministeri - Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri, dell'8 marzo 2005, sottoscritto da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA e FILP. (Delibera n. 16/116).

LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 2399/15, premesso che:

l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

l'art. 2, comma 2, lettera *a)*, dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali per il Comparto Ministeri, dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178, del 13 aprile 2005 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96, del 27 aprile 2005), prevede, tra l'altro, che, in caso di sciopero, debba essere garantita la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;

l'art. 4, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi coinvolgenti i servizi di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;

il decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione", convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 182 del 12 novembre 2015, l'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto, per l'avvio della trattativa diretta all'integrazione dell'Accordo vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di conversione;

con nota del 24 novembre 2015, l'ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del predetto incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la prosecuzione delle trattative dirette all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le parti sociali, ha adottato, con delibera n. 16/01, dell'11 gennaio 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, *ex* art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza statale;

in data 12 febbraio 2016, presso la sede della Commissione di garanzia, si è tenuta un'audizione con i rappresentanti dell'ARAN e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, nel corso della quale tutte le parti sociali hanno manifestato la volontà di riprendere le trattative dirette all'integrazione dell'Accordo vigente nel Comparto dei ministeri;

con l'Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, ad eccezione di UGL FEDERAZIONE INTESA e USB Pubblico Impiego, le parti firmatarie hanno integrato l'Accordo nazionale per il Comparto ministeri, dell'8 marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

con nota del 24 febbraio 2016, l'ARAN ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto Accordo, per la prescritta valutazione di idoneità;

in data 29 febbraio 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere;

entro il termine del 7 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non è pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che:

1) l'Accordo di integrazione del 23 febbraio 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da una larga maggioranza delle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto;

2) il testo dell'Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, dell'8 marzo 2005 in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il Comparto Ministeri, in attuazione della legge n. 146 del 1990, così come modificata dal decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione", convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015;

3) il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;

4) l'Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cul-

tura indicati nell'art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;

5) l'Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione decentrata;

6) l'Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche esigenze dell'utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza;

7) l'Accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

8) in caso di sciopero riguardante i servizi di fruizione di beni culturali, vengono previsti periodi di franchigia adeguati ad assicurare un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura;

Rilevato

che l'Accordo nazionale di integrazione del 23 febbraio 2016 è idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Revoca

la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, *ex* art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza statale, adottata con delibera n. 16/01, dell'11 gennaio 2016;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 23 febbraio 2016, da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA e FILP;

Dispone:

la trasmissione della presente delibera all'ARAN e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA, FILP, FEDERAZIONE UGL INTESA e USB Pubblico Impiego, nonché ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Dispone inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione di garanzia.

Roma, 14 marzo 2016

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Il giorno 23 febbraio 2016, alle ore 19.00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente dott. Sergio Gasparrini *firmato*

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:	Confederazioni:
CILS FP *firmato*	CISL *firmato*
FP CGIL *firmato*	CGIL *firmato*
UIL PA *firmato*	UIL *firmato*
CONFSAL UNSA *firmato*	CONFSAL *firmato*
FED.NE NAZ.LE UGL INTESA FP *non firmato*	UGL *non firmato*
FILP *firmato*	CSE *firmato*
USB PI *non firmato*	USB *non firmato*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l'allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

COMPARTO MINISTERI

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale dell'8 marzo 2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto dei Ministeri, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dal d.l. 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182.

2. L'art. 1, comma 2, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, è così sostituito:

«1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del d.l. 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.».

3. Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell'Accordo dell'8 marzo 2005, di cui al comma 1.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. L'art. 2, comma 1, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, di cui all'art. 1, viene modificato come segue:

alla lettera *g)* dopo le parole "vigilanza sui beni culturali", viene integrato con la seguente previsione:

«nonché apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all' art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

2. L'art. 2, comma 2, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, di cui all'art. 1:

alla lettera *a)*, 1 alinea, sono eliminate le parole: «del patrimonio artistico, archeologico e monumentale»

Viene aggiunta la seguente lettera:

o) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

1) la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali;

2) la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett. *g)* nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;

3) qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza, l'individuazione, mediante Protocollo di intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria.

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Nell'art. 3 dell'Accordo dell'8 marzo 2005, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«6. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *o)*, punto 3) l'amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni».

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

2. L'art. 4, comma 5, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, è così sostituito:

«5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:

di fruizione dei beni culturali;

connessi allo sdoganamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*;

di sanità;».

Art. 5.

Norma finale

1. In fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo dell' 8 marzo 2005, i relativi Protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l'amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

2. I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, anche nell'ottica di assicurarne l'accessibilità in condizioni di sicurezza, valutando altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. *o)* punto 3).

16A02361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen».

Estratto determina V&A n. 453/2016 del 9 marzo 2016

Autorizzazione della variazione C.I.11.b) relativamente al medicinale Saizen

Procedura EU n.: IT/H/0025/002-004,006-008/II/108.

Medicinale: SAIZEN.

Tipo II: C.I.11.b).

È autorizzata la seguente variazione: nuova versione emendata del protocollo di studio SALTO nel registro ENCePP degli studi post-autorizzativi di farmacoepidemiologia e farmacovigilanza da protocollo dello studio SALTO (n. EMR200098_008) versione 2 a protocollo dello studio SALTO (n. EMR200098_008) versione 3.

Titolare AIC: Merck Serono S.p.A. (Codice Fiscale 00399800580).

Smaltimento scorte: I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Actavis PTC».

Estratto determina V&A n. 451/2016 del 9 marzo 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società: Precedente Titolare A.I.C.: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Codice Fiscale 2999

Medicinale: ZOLMITRIPTAN ACTAVIS PTC

Confezioni:

AIC n. 039771011 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 039771023 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 039771035 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 039771047 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 039771050 - «5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 039771062 - «5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 039771074 - «5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 039771086 - «5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL/AL.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02367

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Actavis».

Estratto determina V&A n. 452/2016 del 9 marzo 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società: Precedente Titolare A.I.C.: Actavis Italy S.p.a.

Codice fiscale 09193481000.

Medicinale: ACIDO IBANDRONICO ACTAVIS

Confezione:

AIC n. 040554014 - «2 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 2 ml

AIC n. 040554026 - «2 mg concentrato per soluzione per infusione» 3 flaconcini 2 ml

AIC n. 040554038 - «2 mg concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini 2 ml

AIC n. 040554040 - «2 mg concentrato per soluzione per infusionep 10 flaconcini 2 ml

AIC n. 040554053 - «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 6 ml

AIC n. 040554065 - «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 3 flaconcini 6 ml

AIC n. 040554077 - «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini 6 ml

AIC n. 040554089 - «6 mg concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini 6 ml

AIC n. 040554091 - «3 mg soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con ago per iniezione

AIC n. 040554103 - «3 mg soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite con ago per iniezione

AIC n. 040554115 - «3 mg soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con ago per iniezione.

È ora trasferita alla società: Nuovo Titolare A.I.C: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Codice Fiscale 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02368

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sotto indicate, sono state iscritte nel registro degli assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi con il numero a fianco indicato.

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni
50-PN	Pezzutto Antonio di Pezzutto Roberto	Porcia	1

16A02360

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 162 - del 15 luglio 2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", limitatamente alle seguenti parti?:

Art. 1, comma 18: "Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.";

Art. 1, comma 79: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi

degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.";

Art. 1, comma 80: "Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.";

Art. 1, comma 81: "Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.";

Art. 1, comma 82, limitatamente alle parole: "L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute." nonché alle parole: "che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.";

Art. 1, comma 109, lettera *a)*, limitatamente alle parole "da 79 a";

Art. 1, comma 109, lettera *c)*, limitatamente alle parole "da 79 a".»

Dichiarano di eleggere domicilio presso : "La Casa dei Diritti sociali" con sede in Roma piazza Vittorio n. 2.

16A02473

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Verbano Cusio Ossola alla società Snam Rete Gas S.p.a., in San Donato Milanese, per l'esercizio della centrale di compressione gas nel Comune di Masera.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MN - 0000054 del 4 marzo 2016, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Verbano Cusio Ossola con determinazione n. 367 da 11 luglio 2006 alla società Snam Rete Gas S.p.a., identificata dal codice-fiscale n. 10238231008, con sede legale in piazza Santa Barbara; 7 - 20121 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale di compressione gas sita nel Comune di Masera (VB), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A02355

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Ineos Manufacturing Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DEC - MIN - 0000052 del 4 marzo 2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2010 - 0000896 del 30 novembre 2010 rilasciata alla società Ineos Manufacturing Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 01195580491, con sede legale in via Piave n. 6, 57016 Rosignano Marittimo (LI), per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A02356

Reiezione dell'istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del Ramo d'Azienda denominato «Sarlux Impianti Nord» (ex Versalis S.p.a.) della società Sarlux S.r.l. in Sarroch.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000055 del 4 marzo 2016, è stato disposto di non accogliere l'istanza presentata in data 18 marzo 2015 dalla società Sarlux S.r.l., identificata dal codice fiscale n. 02093140925, con sede legale in S.S. Sulcitana 195 Km 19 - 09018 Sarroch (CA), per la modifica della prescrizione per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera della centrale termoelettrica del Ramo d'Azienda denominato «Sarlux Impianti Nord» (ex Versalis S.p.a.) ai valori limite prescritti dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA - DEC - 2012 - 333 del 3 luglio 2012, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A02358

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxyval 50%».

Decreto n. 36 del 1° marzo 2016

Le autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale veterinario «DOXYVAL 50%» A.I.C. n. 104317033 e A.I.C. n. 104317045, di cui è titolare l'impresa Sogeval, con sede in Avenue De Mayenne 200 - Francia 53022, sono revocate.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A02362

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Seponver», «Bovaflex 200», «Tylanox Premix», «Telmin», «Apramycin 200 iniezioni».

Decreto n. 37 del 1° marzo 2016

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Seponver» A.I.C. n. 102597, «Bovaflex 200» A.I.C. n. 100222, «Tylanox Premix» A.I.C. n. 102725, «Telmin» A.I.C. n. 100259, «Apramycin 200 iniezioni» A.I.C. n. 101147, di cui è titolare l'impresa Eli Lilly Italia S.p.A., con sede in Via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino 50019 (FI), codice fiscale n. 0042615048, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo n. 193/2006.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A02363

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavobay 250 mg compresse per cani».

Estratto provvedimento n. 158 del 24 febbraio 2016

Medicinale veterinario CLAVOBAY 250 mg compresse per cani.

A.I.C. n. 103674

Numero variazione procedura di mutuo riconoscimento: UK/V/0197/002/IA/016.

Titolare dell'A.I.C.: Norbrook Laboratories ltd, Camlough Road, Newry, BT35 6JP, County Down, Northern Ireland.

Oggetto del provvedimento: Si conferma l'accettazione, per la sola specialità medicinale in oggetto, dell'aggiunta della seguente confezione:

Scatola di cartone contenente 100 compresse da 250 mg (20 blister da 5 compresse) A.I.C. n. 103674115.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificato come segue:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Il prodotto viene fornito in tubi di polietilene ad alta densità con tappo a vite in polietilene, contenenti 100 e 250 compresse. In ciascun contenitore è inclusa una bustina di disidratante. Il prodotto è anche presentato in confezioni da 4, 10, 20 e 50 blister (alluminio-alluminio), ciascuno contenente 5 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero dell'autorizzazione commercio

AIC numero 103674065

AIC numero 103674077

AIC numero 103674089

AIC numero 103674091

AIC numero 103674103

AIC numero 103674115

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A02364

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini congelati contro la malattia di Marek».

Estratto provvedimento n. 157 del 24 febbraio 2016

Medicinale veterinario DILUENTE PER VACCINI CONGELATI CONTRO LA MALATTIA DI MAREK.

Confezioni:

Flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102718018

Flacone da 400 ml - A.I.C. n. 102718020

Flacone da 800 ml - A.I.C. n. 102718032

Flacone da 1200 ml - A.I.C. n. 102718044

Flacone da 1600 ml - A.I.C. n. 102718057

Titolare dell'A.I.C.: Fatro S.p.a., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB Unforeseen - modifica del regime di dispensazione.

Si autorizza la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione l'indicazione del regime di dispensazione diventa da ricetta non ripetibile in copia unica a ricetta ripetibile.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto con la modifica di cui sopra.

La ditta deve modificare anche le etichette al paragrafo relativo al regime di dispensazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A02365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione dell'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Con il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 è stato adottato l'elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 22 settembre 2015. Il nuovo decreto è reperibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro, nella sezione "Sicurezza nel lavoro".

16A02379

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-071) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.